

TI_GERICHTE 60.2008.251 vom 23. März 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.251

FR: TI_GERICHTE 60.2008.251 du 23 mars 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2008.251 del 23 marzo 2009

Regeste

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 23.03.2009 60.2008.251 Tessin Camera dei ricorsi penali 23.03.2009 60.2008.251 Ticino Camera dei ricorsi penali 23.03.2009 60.2008.251

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

Incarto n. 60.2008.251 Lugano 23 marzo 2009 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione, di Ivano Ranzanici, esclusi) segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 2/5.8.2008 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 3.8.2007 emanato dall'allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB _____), un' indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamato lo scritto 11/12.8.2008 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che comunica di non avere osservazioni in merito, e 18/20.8.2008 della Divisione della giustizia, che "(...) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico"; preso atto che, su invito 13.8.2008 di questa Camera, il 14/19.8.2008 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno "(...) non sono in alcun modo coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi"; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che IS 1 è stato arrestato in data 3.12.1998 alle ore 12.10, su ordine d'arresto di stessa data dell'allora procuratore pubblico Franco Lardelli (AI 3, AI 4, inc. MP _____), per titolo di riciclaggio di denaro; al qui istante veniva rimproverato di avere, nel periodo _____ 1998, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per almeno complessivi CHF 1'063'200.--, che sapeva o doveva presumere dalle circostanze, provenire da un crimine ed in particolare da traffici internazionali di stupefacenti; l'arresto di IS 1 ha poi permesso di proseguire l'inchiesta e di arrestare altre tre persone poi condannate in data 15.2.2001 (inchiesta _____) (cfr. decreto d'abbandono 3.8.2008, p. 1, ABB _____); che l'istante è stato poi scarcerato in data 14.1.1999 (AI 16) dietro versamento di una cauzione di CHF 5'000.--; che con decisione 3.8.2007 il procuratore pubblico Maria Galliani ha decretato l'abbandono del procedimento penale "(...) ritenuto come il reato di riciclaggio ex art. 305bis cifra 1 CP costituisca un delitto, l'azione penale, in base all'art. 70 vecchio CP, si prescrive in cinque anni e in forma assoluta in sette anni e mezzo. (...) occorre decretare l'abbandono in relazione al reato di riciclaggio di denaro nei confronti di IS 1 per intervenuta prescrizione" (decreto d'abbandono 3.8.2007, ABB _____); che con l'istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 3'860.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 4'300.--, oltre interessi, per torto morale (istanza 2/5.8.2008, p. 3); che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che in concreto il procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione dell'azione penale; che appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell'azione penale comporti l'assenza di un presupposto processuale o l'esclusione della punibilità fondata sul diritto sostanziale; che il Tribunale federale ha rilevato che nella prassi ticinese l'intervento della prescrizione comporta l'estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere sanzionato con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002); che IS 1 può essere dunque considerato "prosciolto" avendo così diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese legali; che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) - abrogata dall'1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell'attività legale prestata [per tutte le spese di patrocinio effettuate dopo l'1.1.2008 questa Camera verifica invece la conformità della nota d'onorario al principio regolamentato all'art. 15a cpv. 2 LAvv, disposizione che peraltro ha ripreso l'art. 8 TOA] - applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore, avv. PR 1, di complessivi

CHF 3'300.-- a titolo di onorario (790 minuti, pari a 13 ore e 10 minuti, a CHF 250.--/ora), CHF 287.35 di spese e CHF 272.65 di IVA (cfr. dettaglio nota professionale, doc. B); che, come già soprindicato, dal 1996 al 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva una tariffa oraria di CHF 220.--; che all'istante va dunque riconosciuto un dispendio orario totale di 790 minuti (13 ore e 10 minuti), come esposto, pari a CHF 2'273.30 (620 minuti, pari a 10 ore e 20 minuti, a CHF 220.--/ora) per le prestazioni fornite dall'avv. PR 1 prima del 2001 e CHF 708.30 (170 minuti, pari a 2 ore e 50 minuti, a CHF 250.--/ora) per quelle seguenti; che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 287.35 (come esposte); che l'IVA, essendo IS 1 domiciliato all'estero, non è dovuta; che all'istante va pertanto rifiuto, a titolo di spese legali, l'importo di CHF 3'269.--; che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data 2.8.2008 della presente istanza; che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato proscioltto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229); che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto "metodo bifasico" (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, *Le tort moral*, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, *Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug*; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5); che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione; che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); che l'allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000); giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. _____); che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica; che l'istante domanda CHF 4'300.--, oltre interessi, quale risarcimento per 43 giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta (CHF 100.--/giorno); che IS 1 è stato arrestato il 3.12.1998 (AI 4) ed è stato poi

scarcerato in data 14.1.1999 (AI 16); che pertanto, in applicazione della prassi in materia, per i complessivi 43 giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all'istante l'importo di CHF 4'300.-- (CHF 100.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 15.1.1999, così come richiesto; che le ripetibili sono già state considerate nella nota d'onorario (cfr. doc. B); che a IS 1 va rifuso l'importo complessivo di CHF 7'569.--, di cui CHF 3'269.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 4'300.--, oltre interessi, per torto morale; che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG; che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 50.--. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 3.8.2007 emanato dall'allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB _____), rifonderà a IS 1, _____, _____, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 7'569.--, oltre interessi del 5% su CHF 3'269.-- dal 2.8.2008 e su CHF 4'300.-- dal 15.1.1999. 2. La tassa di giustizia di CHF CHF 450.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, _____, _____, in ragione di CHF 50.-- (cinquanta). 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF. 4. Intimazione: per conoscenza: - Per la Camera dei ricorsi penali II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.